

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 46

1. All' onere complessivo di lire 34.500 milioni previsto dagli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 8 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.

2. All' onere complessivo di lire 7.400 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.